



BANDO DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI UN CORPO EDILIZIO DI PERTINENZA DELL'I.I.S.
"ALBERGHETTI" DI VIALE DANTE ALIGHIERI, 1 - IMOLA
CUP C23H19000270002 – CIG B9D621A337**

**SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 05/02/2026, ORE 10:00
PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA VIRTUALE: 05/02/2026, ORE 15:00**

SOMMARIO:

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL'APPALTO	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	18
9. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. SOPRALLUOGO	20
11. GARANZIA PROVVISORIA	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
16. OFFERTA TECNICA	30
17. OFFERTA ECONOMICA	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	43
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	48
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	49
25. ACCESSO AGLI ATTI	49
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 2953 del 20/12/2024, la Città Metropolitana di Bologna ha disposto di affidare i lavori di demolizione e ricostruzione di un corpo edilizio di pertinenza dell'I.I.S. "Alberghetti" sito in Viale Dante Alighieri n. 1 a Imola, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, come dettagliatamente evidenziato nella Relazione sui CAM (elaborato n. G02).

Estremi di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 42, D.Lgs. 36/2023): PG 73353 del 11/11/2024 e PG 82050/2024.

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 ("Codice dei contratti pubblici", in seguito: Codice), con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Viale Dante Alighieri n. 1, 40026 - Imola (BO), codice NUTS: ITH55.

CIG B9D621A337 - CUI L03428581205201900062 - CUP C23H19000270002.

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Bologna – Settore Edilizia Scolastica e Istituzionale, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna - Codice NUTS: ITH55 - Codice fiscale/Partita IVA 03428581205 - Tel. 051-6598111.

Posta elettronica ordinaria: amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Sito Internet: <http://www.cittametropolitana.bo.it>

Il **Responsabile unico del progetto** è l'Ing. Massimo Biagetti, massimo.biagetti@cittametropolitana.bo.it.

Criteri minimi ambientali

Trattandosi di lavori compresi nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, come modificato dal d.m. 5 agosto 2024, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi (CAM edilizia), la progettazione è stata redatta nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dal citato decreto ministeriale risultate coerenti con l'oggetto e le finalità dei lavori i criteri di aggiudicazione tengono conto dei pertinenti criteri premianti.

1. PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione (SATER)

L'utilizzo del SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti afferenti il presente avviso e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché

di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.Lgs. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo del SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle manifestazioni d'interesse e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del SATER).

La Città metropolitana di Bologna non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'istanza, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente avviso e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito Internet della Stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/piattaforme-telematiche/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercenter <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente avviso e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sul SATER;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'*account* a lui riconducibile; ogni azione inerente l'*account* all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere al SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero mediante identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite *Call Center* che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La **documentazione di gara** comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) schema di contratto;
- c) elaborati del progetto esecutivo scaricabili al seguente link <https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/s/X7IWJUg2NKA3NdX>
- d) Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna;
- e) modulistica per la partecipazione alla gara:
 1. Modello *Domanda di partecipazione e dichiarazioni di impegno*;
 2. Modello *Dichiarazione costi della manodopera-CCNL*;
 3. Modello *Dichiarazione possesso requisiti art. 28*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" al seguente link [[cliccare qui](#)].

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili al link [[cliccare qui](#)], da inoltrare **entro il 27/01/2026**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro il 30/01/2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su SATER, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite SATER e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, tramite SATER (sezione Comunicazioni) e, per quanto non previsto da questo, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL'APPALTO

3.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della porzione di edificio dell'Istituto Professionale "Alberghetti", interposta tra il medesimo e l'Istituto Professionale "Cassiano" di Imola, sita in viale Dante Alighieri n. 1 a Imola.

Tali lavori sono meglio identificati e quantificati nella Relazione generale, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

CPV: 45214300-3 - Lavori di costruzione di istituti superiori

L'appalto è costituito da un unico lotto, nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, tenuto conto della omogeneità, della complessità nonché dell'interrelazione delle varie lavorazioni e valutato che i lotti non avrebbero le necessarie caratteristiche di funzionalità.

3.2 Importo dell'appalto

A. Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 1.923.302,74
B. Costi della manodopera soggetti a ribasso	€ 778.655,98
C. Importo a base di gara (A+B)	€ 2.701.958,72
D. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 124.005,12
E. Importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa)	€ 2.825.963,84

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante pari a € 778.655,98 (cfr. par. 17).

I costi della manodopera sono soggetti a ribasso ma esclusivamente per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che, per la determinazione dei prezzi a base di gara, è stato utilizzato il Prezziario della Regione Emilia-Romagna relativo all'anno 2024, che è possibile mantenere per i progetti a base di gara approvati entro il 30 giugno 2025 (progetto dei lavori in oggetto approvato con determinazione n. 2953 del 20/12/2024).

3.3 Lavorazioni di cui si compone l'appalto

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi i costi della manodopera e gli oneri relativi ai costi della sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, sono i seguenti:

Lavorazione	Cat.	Class.	Incidenza sul totale	Importo	Preval./Scorp.	Subapp.
Edifici civili e industriali	OG1	IV	73,47%	€ 2.076.213,39	Preval.	Sì 49,99%
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	I	0,77%	€ 21.730,04	Scorp.	Sì 100%

Componenti per facciate continue	OS18-B	I	1,32%	€ 37.312,48	Scorp.	Sì 100%
Opere strutturali speciali	OS21	I	6,46%	€ 182.639,17	Scorp.	Sì 100%
Impianti per la mobilità sospesa	OS31	I	1,37%	€ 38.821,28	Scorp.	Sì 100%
Strutture in legno	OS32	I	2,22%	€ 62.654,37	Scorp.	Sì 100%
Impianti tecnologici	OG11	II	14,39%	€ 406.593,11	Scorp.	Sì 100%

L'appalto comprende lavorazioni di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, per le quali è richiesta, in fase di esecuzione, l'abilitazione ai sensi del D.M. medesimo.

3.4 Opzioni – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Non sono previste opzioni.

3.5 CCNL – Trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nella esecuzione della commessa

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice e dell'Allegato I.01 al Codice, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è quello identificato con **codice CNEL F012** per lavoratori dipendenti dalle aziende edili (si considerano equivalenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Allegato I.01, i CCNL F015 e F018), individuato in base al **codice ATECO 41.00.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali**.

L'operatore economico potrà indicare, in sede di partecipazione alla procedura, un altro CCNL, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante.

3.6 Termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardo verranno applicate le **penali** di cui all'art. 8 dello Schema di contratto. Conformemente all'art. 126, comma 2, del Codice, è previsto un **premio di accelerazione**, disciplinato sempre all'art. 8 dello Schema di contratto, cui si rinvia.

3.7 Pagamenti

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'**anticipazione** del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il corrispettivo sarà contabilizzato a misura.

I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € 250.000,00 al netto dello sconto e al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

3.8 Finanziamento dell'appalto

L'intervento è finanziato per Euro 3.862.298,84 mediante fondi della Città metropolitana di Bologna e per Euro 64.743,19 mediante Fondi MIT, come dettagliato e secondo le imputazioni contabili di cui alla determina a contrarre n. 2813 del 12/12/2024.

3.9 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis al Codice, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al 3% dell'importo complessivo, si procederà a compensazione in aumento o in diminuzione e comunque in misura del 90% di detta eccedenza, con le modalità indicate nel contratto/capitolato.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale, di cui al successivo capoverso, relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione (9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara). In caso di proroga del termine dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento, per il calcolo dell'indice sintetico, è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo di aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto art. 1.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'**indice sintetico relativo al costo di costruzione di "fabbricato residenziale"** elaborato dall'ISTAT.

La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) (consorzi stabili) del Codice, che non intendono eseguire in proprio la prestazione ma tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (artt. 94 e 95), nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

- ❖ Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Città Metropolitana di Bologna negli ultimi tre anni.
- ❖ La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città Metropolitana di Bologna e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-*bis* del D.Lgs. 159/2011.
- ❖ Il presente appalto comprende lavorazioni cosiddette sensibili, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito con Legge n. 40 del 05/06/2020, che si riportano qui di seguito:
 - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - Noli a freddo di macchinari;
 - Fornitura di ferro lavorato;
 - Noli a caldo;
 - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo, subappaltatore, subcontraente, componente del raggruppamento) devono possedere, **pena l'esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "*White list*") istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. par. 6.1).

- ❖ Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che la causa di esclusione non si estende ai soggetti, quali i subappaltatori, intervenuti, nella esecuzione del contratto, dopo la fase di gara¹.

- ❖ Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei sottoparagrafi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- 1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, deve essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 al Codice, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- 2. Dichiarazione del possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa – c.d. *White list*** – istituito presso la Prefettura di competenza ovvero dimostrazione di avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di rinnovo dell'iscrizione al predetto elenco.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nell'elenco è verificata d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite consultazione dello stesso.

- 3. Possesso della c.d. *patente a crediti*** di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge 56/2024, con una dotazione di punti pari o superiore a 15. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Ai fini della comprova, il possesso della patente a crediti è verificato d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite consultazione del portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

¹ Cfr. parere MIT n. 3224 del 30.01.2025.

6.2 Requisiti di ordine tecnico-organizzativo

1. L'attestazione di qualificazione (SOA) in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo nonché per l'esecuzione dell'appalto.

Per la partecipazione alla gara, quindi, è richiesto, **a pena di esclusione**, il possesso di regolare **attestazione SOA** nella categoria prevalente **OG1** per classifica necessaria, nonché il possesso di regolare attestazione SOA per classifica necessaria, relativamente alle categorie scorporabili **OS21, OG11, OS18-A, OS18-B, OS31 e OS32**. Per le ultime quattro categorie (OS18-A, OS18-B, OS31, OS32) in assenza dell'attestazione SOA è sufficiente il **possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice**, da dichiarare compilando l'allegato modello "Dichiarazione possesso requisiti art. 28". La comprova di tali requisiti è fornita attraverso la documentazione indicata all'Allegato E della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

L'operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso della attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che, ove il concorrente **non** sia qualificato in proprio o mediante RTI, per l'esecuzione delle stesse è tenuto a ricorrere al **subappalto c.d. qualificante**, dichiarandolo espressamente in sede di gara; i requisiti mancanti relativi alle categorie scorporabili devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione Appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante **attestazione SOA** rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata. Si precisa inoltre quanto segue:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Si segnala che per tutti i soggetti che intendano assumere lavori, nelle categorie richieste, per importi pari o superiori alla classifica III (terza) è obbligatorio il possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale attestato dalla SOA, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.3.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al n. 1 del par. 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti della iscrizione nelle *White list* di cui al n. 2 del par. 6.1 e della patente a crediti di cui al n. 3 del par. 6.1 devono essere posseduti dalla impresa esecutrice.

6.3.2 Requisiti di ordine tecnico-organizzativo

Si applica l'art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al n. 1 del par. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti della iscrizione nelle *White list* di cui al n. 2 del par. 6.1 e della patente a crediti di cui al n. 3 del par. 6.1 devono essere posseduti dall'impresa esecutrice.

6.4.2 Requisiti di ordine tecnico-organizzativo

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 6.2 ovvero per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato

ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

È ammesso l'avvalimento premiale della certificazione di parità di genere ai sensi dell'art. 46 bis d.lgs. 198/2006.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. 14/2019 e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal par. 6.1 del presente bando e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al par. 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegare alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega altresì alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento; nel caso di avvalimento premiale o misto, invece, allega il contratto all'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

I soggetti affidatari della presente gara possono affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le lavorazioni che si intendono subappaltare.

In merito al c.d. subappalto qualificante, si rinvia al paragrafo 6.2.

Si richiamano gli obblighi descritti nell'ambito del paragrafo dedicato ai requisiti generali validi per tutti gli operatori economici.

9. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale** di cui al paragrafo 3.5. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, gli **operatori economici con più di 50 dipendenti** producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, pertanto non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tali operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a cinquanta** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tali operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione in fase esecutiva anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore, che concorrono al raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non è prevista obbligatoriamente** alcuna visita dei luoghi.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, applicabile alla presente procedura conformemente a quanto indicato dal parere MIT n. 3138/2025, non si richiede la prestazione di garanzia provvisoria.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata nel sito <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato **prima della valutazione dell'offerta**, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 5 febbraio 2026 a pena di irricevibilità. Il SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal SATER.

Le operazioni di inserimento sul SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al par. 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B- Offerta tecnica

C- Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire sul SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione e dichiarazioni di impegno, nonché le dichiarazioni sui costi della manodopera e il CCNL applicato sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sul SATER, mentre il DGUE è compilato *online*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ovvero deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della **marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti** ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.1;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- la carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Città metropolitana di Bologna, o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **le false dichiarazioni** circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata indicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 11 comma 3 (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 2605 del 28 marzo 2025);
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 8 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al par. 9 del presente disciplinare.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza il SATER, nella Sezione "Busta documentazione", per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni di impegno;
- 2) DGUE;
- 3) *(in mancanza di SOA nella/e categoria/e scorporabile/i e di ricorso al subappalto qualificante)* dichiarazione possesso requisiti art. 28, Allegato II.12 al Codice;
- 4) eventuale procura;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al par. 15.4;
- 7) dichiarazione costi della manodopera;
- 8) *(se ricorre il presupposto)* copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, D.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 1, c. 1 All. II.3 al D.lgs. 36/2023);

- 9) **Patto d'integrità** della Città metropolitana di Bologna debitamente firmato per accettazione.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione e dichiarazioni di impegno" i cui contenuti si intendono, qui, integralmente richiamati per costituire parte integrante del Disciplinare di gara.

Si rammenta che, nella domanda di partecipazione, ciascun concorrente:

1. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei di-ritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento;
2. dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
3. dichiara di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
4. autorizza la Stazione appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti nonché a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
5. dichiara di assicurare le quote di assunzioni obbligatoria (giovanile e femminile) prevista dal par. 9 del disciplinare.

La domanda di partecipazione deve, altresì, contenere ricorrendone i presupposti, la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente gli del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega al modulo copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00, inserire il suo numero seriale nell'apposito punto della domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere nel documento di gara unico europeo

La Piattaforma consente agli operatori economici, che partecipano in forma singola o associata, la compilazione del documento DGUE **direttamente a sistema** (invece che come documento da allegare separatamente).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione (condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa).

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se partecipa l'intera rete, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- dai consorziati che prestano il requisito;
- nel caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria (come indicato al successivo par. 15.5).

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Occorre altresì allegare sul SATER:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, la rete partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

- a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- b. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione

della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15.5 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. OFFERTA TECNICA

16.1 Contenuto dell'offerta tecnica

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati, rispondenti ai criteri indicati nella tabella di cui al successivo par. 18 e di seguito riportati da 1 a 7, necessari per la determinazione della valutazione dell'offerta.

1. Ottimizzazione e miglioramento delle dotazioni impiantistiche ai fini del risparmio energetico dell'immobile.

In riferimento al criterio dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto, in formato A4, costituita da un numero massimo di 10 (dieci) facciate dattiloscritte e contenenti testo, tabelle, immagini, figure e disegni, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca alle facciate e riportando su ciascuna di esse il numero della facciata e il numero totale di facciate (esempio: 3 di 10), inclusa la copertina e l'indice (se presenti)

e i seguenti allegati ove necessari:

- Schede tecniche dei materiali in formato A4;
- Relazioni di calcolo in formato A4;
- Elaborati grafici in formato A3, in numero massimo di 3 elaborati, costituiti da progetto grafico (rendering, simulazioni...);
- Computo metrico non estimativo delle migliorie proposte con descrizione dettagliata;
- Dichiarazione di fattibilità della miglioria senza alterazione delle autorizzazioni già ottenute in fase progettuale da ASL, VV.F., Soprintendenza Beni Architettonici. Nel caso la proposta formulata comporti modifiche inficianti qualsiasi autorizzazione ottenuta, occorrerà anche la dichiarazione di assunzione dell'impegno a effettuare tutte le relative pratiche necessarie ai fini dell'aggiornamento dei pareri, senza in nessun modo che questo possa modificare le condizioni contrattuali.

2. Ottimizzazione e miglioramento delle partizioni opache ai fini del risparmio energetico dell'immobile e ai fini del miglioramento delle prestazioni di tipo acustico.

In riferimento al criterio dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione tecnico illustrativa della proposta, in formato A4, costituita da un numero massimo di 6 (sei) facciate dattiloscritte e contenenti testo, tabelle, immagini, figure e disegni, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca alle facciate e riportando su ciascuna di esse il numero della facciata e il numero totale di facciate (esempio: 3 di 6), inclusa la copertina e l'indice (se presenti).

e i seguenti allegati ove necessari:

- Schede tecniche dei materiali in formato A4;
- Relazioni di calcolo in formato A4;
- Elaborati grafici in formato A3, in numero massimo di 3 elaborati, costituiti da progetto grafico (rendering, simulazioni...);
- Computo metrico non estimativo delle migliorie proposte con descrizione dettagliata;
- Dichiarazione di fattibilità della miglioria senza alterazione delle autorizzazioni già ottenute in fase progettuale da ASL, VV.F., Soprintendenza Beni Architettonici. Nel caso la proposta formulata comporti modifiche inficianti qualsiasi autorizzazione ottenuta, occorrerà anche la dichiarazione di assunzione dell'impegno a effettuare tutte le relative pratiche necessarie ai fini dell'aggiornamento dei pareri, senza in nessun modo che questo possa modificare le condizioni contrattuali.

3. Miglioramento delle dotazioni interne.

In riferimento al criterio dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto, in formato A4, costituita da un numero massimo di 6 (sei) facciate dattiloscritte e contenenti testo, tabelle, immagini, figure e disegni, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca alle facciate e riportando su ciascuna di esse il numero della facciata e il numero totale di facciate (esempio: 3 di 6), inclusa la copertina e l'indice (se presenti)

e i seguenti allegati ove necessari:

- Schede tecniche dei materiali in formato A4;
- Elaborati grafici in formato A3, in numero massimo di 2 elaborati, costituiti da progetto grafico (rendering, simulazioni...);
- Computo metrico non estimativo delle migliorie proposte con descrizione dettagliata.

4. Miglioramento delle dotazioni esterne.

In riferimento al criterio dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto, in formato A4, costituita da un numero massimo di 5 (cinque) facciate dattiloscritte e contenenti testo, tabelle, immagini, figure e disegni, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca alle facciate e riportando su ciascuna di esse il numero della facciata e il numero totale di facciate (esempio: 3 di 5), inclusa la copertina e l'indice (se presenti).

e i seguenti allegati ove necessari:

- Schede tecniche dei materiali in formato A4;
- Elaborati grafici in formato A3, in numero massimo di 2 elaborati, costituiti da progetto grafico (rendering, simulazioni...);
- Computo metrico non estimativo delle migliorie proposte con descrizione dettagliata.

5. Criterio premiale di cui all'art. 108, c. 7 D.Lgs. 36/2023 - Principio di prossimità del territorio. Distanza chilometrica della sede legale/operativa del concorrente rispetto al cantiere.

In riferimento al criterio dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante la distanza chilometrica tra la sede legale od operativa dell'operatore economico e il cantiere sito in Viale Dante Alighieri n. 1, a Imola (BO), calcolata attraverso Google Maps, considerando l'auto quale mezzo di trasporto. Nel caso di partecipazione in RT la dichiarazione dovrà essere prodotta dalla sola Mandataria; nel caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso, se esegue in proprio l'appalto, ovvero dalla consorziata designata quale esecutrice.

6. Criterio premiale CAM - Sistemi di gestione ambientale. Capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo.

In riferimento al criterio dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante il possesso della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta e/o della registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ovvero potrà essere presentata copia delle rispettive certificazioni. Nel caso di partecipazione in RT la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun componente; nel caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso, se esegue in proprio l'appalto, ovvero dalla consorziata designata quale esecutrice.

7. Criterio premiale di cui all'allegato II.3 D.Lgs. 36/2023 - Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

In riferimento al criterio dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante gli strumenti utilizzati o che il concorrente si impegna ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti. Nel caso di partecipazione in RT la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun componente; nel caso di Consorzio dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso, se esegue in proprio l'appalto, ovvero dalla consorziata designata quale esecutrice.

NOTA BENE: Tutte le relazioni descrittive in formato A4 dovranno essere redatte utilizzando un font Times New Roman 12 pt con interlinea singola (o maggiore). Le facciate in più rispetto a quelle indicate non verranno considerate dalla Commissione; analogamente non verranno considerati gli allegati eccedenti i limiti indicati.

Per garantire una sufficiente leggibilità le scritte eventualmente presenti negli elaborati grafici non potranno essere di dimensioni inferiori a 10 pt.

La commissione procederà all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti anche qualora non fossero presenti alcuni degli allegati alla relazione tecnico-descrittiva sopra elencati.

L'offerta tecnica e i relativi allegati sopra elencati, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia riferimento (diretto e/o indiretto) all'offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere caricata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

16.2 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

In aggiunta ai file che compongono l'offerta, ciascun concorrente ha facoltà di allegare una dichiarazione nella quale indica motivatamente quali file o quali parti di file sono coperti da riservatezza in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico; in tal caso il concorrente deve allegare anche una copia dei file oscurati debitamente firmata digitalmente. Quanto sopra dovrà essere caricato sulla piattaforma SATER nell'apposito spazio denominato "Documentazione riservatezza offerta tecnica".

Si precisa che, nonostante la dichiarazione del concorrente, la stazione appaltante consentirà l'accesso ai file non oscurati qualora ciò sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità dettagliatamente descritte nei Manuali per le Imprese al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- la **percentuale unica di ribasso**, in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
- gli **oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 – commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza);
- i **costi della manodopera**. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico deve indicare le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi, trattandosi degli unici ribassi ammessi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Si precisa che il costo della manodopera, da indicare nella offerta economica, si intende al netto degli utili di impresa e delle spese generali e deve ricomprendere tutti i costi comunque sostenuti dai concorrenti relativamente al fattore lavoro e, dunque, sia che si tratti di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Totale	100

18.1 Criteri di valutazione della offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Ottimizzazione e miglioramento delle dotazioni impiantistiche ai fini del risparmio energetico dell'immobile	22	
2	Ottimizzazione e miglioramento delle partizioni opache ai fini del risparmio energetico dell'immobile e ai fini del miglioramento delle prestazioni di tipo acustico	20	
3	Miglioramento delle dotazioni interne	18	
4	Miglioramento delle dotazioni esterne	15	
5	<i>Criterio premiale di cui all'art. 108, c. 7 D.Lgs. 36/2023</i> - Principio di prossimità del territorio. Distanza chilometrica della sede legale/operativa del concorrente rispetto al cantiere.		5
6	<i>Criterio premiale CAM</i> - Sistemi di gestione ambientale. Capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo.		5
7	<i>Criterio premiale di cui all'allegato II.3 D.Lgs. 36/2023</i> - Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.		5
	Totale	75	15

18.2 Descrizione dei criteri e parametri di valutazione

1. Ottimizzazione e miglioramento delle dotazioni impiantistiche ai fini del risparmio energetico dell'immobile.

L'intervento prende in considerazione l'utilizzo di tecnologie e componenti di elevato standard qualitativo, al fine di valorizzare i criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale.

Allo scopo sono stati introdotti sistemi impiantistici con nuove e attuali tecnologie che sono volti all'ottenimento dei requisiti di cui sopra.

Tali parti impiantistiche sono dettagliatamente descritte negli elaborati da IE01 a IE06 e da IM01 a IM13, nonché negli elaborati generali da G01 a G17.

Non sono stati presi invece in considerazione alcuni elementi atti al riutilizzo di eventuali acque di scarico, alla riduzione dei consumi idrici o alla produzione di energia sul posto.

Il concorrente potrà formulare proposte migliorative che comportino, in particolare, l'ottimizzazione e il miglioramento delle dotazioni impiantistiche ai fini del risparmio energetico dell'immobile.

Le proposte non dovranno inficiare le autorizzazioni già ottenute in fase progettuale da ASL, VV.F., Soprintendenza Beni Architettonici. Nel caso in cui la proposta formulata inficiasse una qualsiasi autorizzazione ottenuta, occorrerà che essa sia corredata dalla dichiarazione di fattibilità e l'impresa si prenderà carico, una volta aggiudicato l'intervento, di effettuare tutte le pratiche necessarie ai fini dell'aggiornamento dei pareri stessi e a recepire eventuali prescrizioni che dovessero essere richieste, senza che in nessun modo questo possa modificare le condizioni contrattuali.

Gli interventi non potranno apportare modifiche definite come sostanziali al progetto strutturale ai sensi della DGR 2272/2016.

Le migliorie dovranno rispettare i principi progettuali, della massima manutenibilità e durabilità dei componenti e saranno valutate positivamente le proposte che portino alla massima riduzione dei consumi energetici, nell'ottica della sostenibilità ambientale.

Le migliorie proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione che illustri gli interventi e i risparmi ipotizzati.

Il concorrente si impegna a fornire, in fase di esecuzione, l'eventuale progetto impiantistico proposto, completo di tutti gli elaborati e ad aggiornare i relativi elaborati progettuali sulla base della miglioria proposta, adattando anche le parti architettoniche e di passaggi impiantistici, dove interessanti l'intervento progettato.

2. Ottimizzazione e miglioramento delle partizioni opache ai fini del risparmio energetico dell'immobile e del miglioramento delle prestazioni di tipo acustico.

L'intervento prende in considerazione la realizzazione di partizioni opache di determinate caratteristiche riportate negli elaborati da A10 a A13, nonché negli elaborati generali da G01 a G17.

Il concorrente vista la tipologia di intervento da realizzarsi potrà formulare proposte migliorative, che comportino in particolare il miglioramento del comfort energetico e acustico, riportando in modo univoco i dati significativi in modo da poter raffrontare i valori progettuali con quelli della proposta stessa.

Le migliorie non dovranno incidere sull'effetto specchiante e dovranno rispettare i principi progettuali, della massima manutenibilità e durabilità dei componenti e saranno valutate positivamente le proposte che portano ad un miglioramento del comfort energetico e acustico.

Le proposte non dovranno inficiare le autorizzazioni già ottenute in fase progettuale da ASL, VV.F., Soprintendenza Beni Architettonici. Nel caso in cui la proposta formulata inficiasse una qualsiasi autorizzazione ottenuta, occorrerà che essa sia corredata dalla dichiarazione di fattibilità e l'impresa si prenderà carico, una volta aggiudicato l'intervento, di effettuare tutte le pratiche necessarie ai fini dell'aggiornamento dei pareri stessi e a recepire eventuali prescrizioni che dovessero essere richieste, senza che in nessun modo questo possa modificare le condizioni contrattuali.

Gli interventi non potranno apportare modifiche definite come sostanziali al progetto strutturale ai sensi della DGR 2272/2016.

Le migliorie proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione che illustri gli interventi e i miglioramenti conseguiti.

Il concorrente infine nel caso in cui le proposte portino ad un miglioramento acustico/energetico si impegna ad aggiornare i relativi elaborati progettuali.

3. Miglioramento delle dotazioni interne.

Il fabbricato scolastico progettato prevede la realizzazione di n.10 aule didattiche con relative unità igieniche.

Non sono previste attrezzature di tipo didattico, arredi o altri elementi utili ai fini dell'immediato utilizzo dei locali da tutti i possibili utilizzatori.

Il concorrente vista la tipologia di interventi da realizzarsi potrà formulare proposte di dettaglio, che non costituiscano modifiche al progetto, sulla distribuzione e/o sulle prestazioni delle dotazioni e dei prodotti previsti per le singole aule didattiche e per le unità igieniche in grado di migliorare la manutenibilità, la durabilità e l'utilizzabilità/fruibilità anche in funzione di utilizzatori con disabilità, il tutto strettamente collegato con l'utilizzo dell'immobile.

Le migliorie dovranno rispettare i principi progettuali, della massima manutenibilità e durabilità dei componenti e saranno valutate positivamente le proposte che portano ad un incremento della vita utile dell'edificio, al miglior comfort e alla miglior fruibilità.

Le migliorie proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione illustrativa.

Le proposte non dovranno inficiare le autorizzazioni già ottenute in fase progettuale da ASL, VV.F., Soprintendenza Beni Architettonici. Nel caso in cui la proposta formulata inficasse una qualsiasi autorizzazione ottenuta, occorrerà che essa sia corredata dalla dichiarazione di fattibilità e l'impresa si prenderà carico, una volta aggiudicato l'intervento, di effettuare tutte le pratiche necessarie ai fini dell'aggiornamento dei pareri stessi e a recepire eventuali prescrizioni che dovessero essere richieste, senza che in nessun modo questo possa modificare le condizioni contrattuali.

Gli interventi non potranno apportare modifiche definite come sostanziali al progetto strutturale ai sensi della DGR 2272/2016.

4. Miglioramento delle dotazioni esterne.

Il fabbricato scolastico progettato prevede la realizzazione di n.10 aule didattiche con relative unità igieniche.

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne è stato previsto il percorso pedonale esterno di accesso dalla via Ariosto.

Il concorrente vista la tipologia di interventi da realizzarsi potrà formulare proposte di dettaglio e che non costituiscano modifiche al progetto, che comportino il miglioramento delle dotazioni e sistemazioni dell'area esterna strettamente collegate con l'utilizzo dell'immobile.

Le migliorie dovranno rispettare i principi progettuali, della massima manutenibilità e durabilità dei componenti e saranno valutate positivamente le proposte che portano ad un incremento delle dotazioni.

Le migliorie proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione illustrativa.

5. Criterio premiale di cui all'art. 108, c. 7 D.Lgs. 36/2023 - Principio di prossimità del territorio. Distanza chilometrica della sede legale/operativa del concorrente rispetto al cantiere.

Per esigenze organizzative e gestionali, la Stazione Appaltante ha interesse al completamento dei lavori oggetto dell'appalto nel più breve tempo possibile visto l'interferenza con le attività scolastica e la necessità di nuovi spazi didattici, fermi restando il tempo utile contrattuale previsto ed il cronoprogramma di progetto; pertanto, la presenza (o la vicinanza) del concorrente sul territorio in cui saranno eseguiti i lavori, intesa come conoscenza, dal punto di vista lavorativo ed imprenditoriale, del territorio stesso, dei fornitori di materiali, attrezzature e mezzi specifici, nonché del mercato edilizio locale, considerata la pluralità di attività da svolgersi, compreso la demolizione dell'attuale edificio potrà facilitare una più celere e proficua esecuzione dei lavori, anche dal punto di vista qualitativo, nel rispetto dei principi di efficienza e di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il criterio in questione, pertanto, premia l'appartenenza ovvero la maggiore vicinanza del concorrente all'area geografica di svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, da intendersi come collocazione sul territorio della sede legale e/o operativa del concorrente.

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la distanza valutata è quella tra il luogo in cui si svolgeranno i lavori (Viale Dante Alighieri, 1 a Imola - 40026 - Bologna) e la sede legale/operativa dell'operatore economico, calcolata mediante Google Maps, considerando l'auto quale mezzo di trasporto.

Per sede operativa deve intendersi l'unità locale, come codificata all'art. 10 del D.P.R. 581/1995 s.m.i. e da tutta la successiva disciplina emanata in materia di iscrizione nel registro delle imprese (Rea), obbligatoriamente notificata alla sede camerale territoriale di competenza o al relativo all'albo artigiani.

La sede operativa indicata deve essere posseduta alla data di pubblicazione del bando di gara.

Si rinvia al successivo paragrafo per la valutazione dei punteggi.

6. Criterio premiale CAM - Sistemi di gestione ambientale. Capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo.

È attribuito un punteggio premiale all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, come specificato al successivo paragrafo, sarà considerato il possesso:

- della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009. I codici NACE di riferimento delle imprese edili sono: 41 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 42 - ingegneria civile; 43 - lavori di costruzione specializzati.

Si rinvia al successivo paragrafo per la valutazione dei punteggi.

7. Criterio premiale di cui all'allegato II.3 D.Lgs. 36/2023 - Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

Ai fini della valutazione del presente criterio premiale, il concorrente dovrà dichiarare gli strumenti che mette a disposizione dei propri dipendenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- asilo nido aziendale / convenzionato inclusivo;
- misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;
- telelavoro o Smart working;
- part time, aspettativa per motivi personali;
- integrazione economica a congedi parentali;
- assicurazione sanitaria;
- benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;
- sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;
- forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;
- formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;
- adesione a network territoriali per la parità;
- identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity manager);
- attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);

- adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.

Si rinvia al successivo paragrafo per la valutazione dei punteggi.

18.3 Metodi di valutazione della offerta tecnica

La commissione giudicatrice valuterà i criteri per i quali è prevista l'assegnazione di un **punteggio discrezionale** (n. 1, 2, 3 e 4 - identificati dalla colonna "D" della tabella di cui al par. 18.1) mediante il confronto a coppie.

Viene costruita una tabella triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nella quale i singoli concorrenti sono indicati con lettere dell'alfabeto (A, B, C, ecc.).

Per ciascun criterio di valutazione della tabella di cui sopra, ogni commissario, a seguito del confronto fra le offerte di tutti i concorrenti, compilerà la propria tabella triangolare: nelle caselle all'intersezione fra 2 concorrenti riporterà la lettera corrispondente al concorrente che ha preferito in confronto all'altro, con il relativo grado di preferenza; in caso di parità, collocherà nella casella le lettere di entrambi i concorrenti in confronto.

Il grado di preferenza è indicato con un valore variabile tra 1 e 6, secondo la seguente legenda:

- 1 - nessuna preferenza;
- 2 - preferenza minima;
- 3 - preferenza piccola;
- 4 - preferenza media;
- 5 - preferenza grande;
- 6 - preferenza massima.

Eventualmente i commissari potranno utilizzare anche valori intermedi.

Al termine del confronto ogni commissario sommerà le preferenze che ha attribuito a ciascun concorrente.

Si procederà poi a sommare le preferenze attribuite ai concorrenti da parte di tutti i commissari; tali somme verranno quindi trasformate in coefficienti assegnando, per ciascun criterio, il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze e agli altri concorrenti il coefficiente risultante dalla formula $n. \text{ preferenze assegnate al concorrente } i\text{-esimo} / n. \text{ di preferenze massimo}$. Tali coefficienti verranno poi trasformati nei punteggi individuati per ciascun criterio nella tabella riepilogativa di cui sopra ai fini dell'inserimento sulla piattaforma SATER.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a tre non si procederà al confronto a coppie, ma ogni componente della Commissione attribuirà un valore di giudizio, variabile da 0 (valutazione minima) a 10 (valutazione massima), nel rispetto di quanto di seguito riportato:

Eccellente	Ottimo	Molto buono	Buono / più che adeguato	Discreto / adeguato	Sufficiente	Parzialmente adeguato	Insufficiente/ scarsamente adeguato	Scarso	Gravemente inadeguato	Assente / non valutabile
1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il valore di giudizio a ciascun concorrente per ogni criterio, la commissione calcola la media aritmetica dei valori attribuiti dai singoli commissari a ciascuna offerta, al fine di ottenere il coefficiente medio. Viene poi attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa che il coefficiente medio è arrotondato alla seconda cifra decimale: per difetto, se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Tali coefficienti, moltiplicati per il punteggio attribuito al relativo criterio di valutazione, costituiscono il punteggio definitivo di ciascun concorrente per quel criterio.

In caso di presenza di **una sola offerta** valutabile i giudizi attribuiti dai commissari per ciascun criterio verranno assegnati già sotto forma di coefficienti (10=1; 8=0,8; 6=0,6; 4=0,4; 2=0,2; 0=0), tali coefficienti saranno poi sommati e trasformati in media; per ciascun criterio sarà poi calcolato il punteggio moltiplicando i punti previsti alla media dei coefficienti attribuiti dai commissari.

Quanto ai criteri a cui è assegnato un **punteggio tabellare** (n. 5, 6 e 7 - identificati dalla colonna "T" della tabella), il relativo punteggio è assegnato come segue:

- n. 5 - Criterio premiale di cui all'art. 108, c. 7 D.Lgs. 36/2023 - Principio di prossimità del territorio:
 - distanza < 100 km: 5 punti
 - distanza >= 100 km < 200 km: 3,5 punti
 - distanza >= 200 km < 300 km: 2 punti
 - distanza >= 300 km < 400 km: 0,5 punti
 - distanza >= 400 km: 0 punti.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei tra operatori economici, il calcolo della distanza dalla sede del cantiere sarà essere effettuato con riferimento alla sede legale/operativa dell'impresa mandataria; nel caso di Consorzi il calcolo sarà effettuato con riferimento alla sede legale/operativa del Consorzio stesso, se esegue in proprio l'appalto, ovvero della consorziata designata quale esecutrice.

- n. 6 - Criterio premiale CAM - Sistemi di gestione ambientale. Capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo:
 - possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2 punti;
 - possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009: 3 punti;
 - possesso di entrambe le certificazioni: 5 punti.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei tra operatori economici, per l'attribuzione dei punti di cui sopra è necessario che le certificazioni siano possedute da tutti i componenti; nel caso di Consorzi, per l'attribuzione dei punti di cui sopra è necessario che le certificazioni siano possedute dal Consorzio stesso, se esegue in proprio l'appalto, ovvero dalla consorziata designata quale esecutrice.

- n. 7 - Criterio premiale di cui all'allegato II.3 D.Lgs. 36/2023 - Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro:
 - fino a 2 strumenti = 1 punto
 - da 3 a 5 strumenti = 3 punti
 - 6 o più strumenti = 5 punti.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei tra operatori economici o di Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione.

18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica – valutazione della offerta economica

All'elemento economico (ribasso) è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "non lineare":

Coefficiente = (Ribasso offerto/Ribasso massimo offerto)^{0,5}.

18.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri di valutazione di tipo discrezionale (1, 2, 3 e 4) procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore**. Il punteggio relativo ai suddetti criteri discrezionali è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo* in relazione ai criteri di tipo discrezionale

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *x* per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio *x*

$n = 4$ (numero dei criteri di valutazione di tipo discrezionale)

$x = 1, 2, 3, 4$

Si precisa che il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi di offerta tecnica e offerta economica.

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara ha luogo il **giorno 5 febbraio 2026, alle ore 15:00**.

Il Seggio di gara appositamente nominato opererà attraverso il SATER, che consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.

La Stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale, con la quale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20.1 Verifica preliminare della documentazione amministrativa

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare il pagamento del contributo ANAC;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

All'esito, fatte salve eventuali esclusioni per mancato pagamento del contributo ANAC, verrà assegnato a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso" ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati in seduta pubblica nella Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni, tramite la Piattaforma. La richiesta è effettuata secondo le modalità descritte al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o inferiore a 5, non si procede alla verifica di anomalia. Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 5, verranno considerate anormalmente basse le offerte che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 78 punti per l'offerta tecnica e un ribasso superiore alla media dei ribassi delle migliori 5 offerte economiche.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22.1 Aggiudicazione dell'appalto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'**equivalenza delle tutele**, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante;
- i **costi della manodopera**, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato costi della manodopera **inferiori** a quelli indicati dalla Stazione appaltante;
- l'**attendibilità degli impegni** assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dal par. 8 circa le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta con apposita determina dirigenziale all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si

riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in **forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante**. Sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro** – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

22.2 Adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario dovrà:

- a) **costituire garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e nei modi previsti all'art. 117 del Codice ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 16/09/2022, n. 193 (schema tipo 1.2 o 1.2.1).
- b) **stipulare la polizza** di cui all'art. 117, comma 10 del Codice, **specificata per i lavori di cui alla presente procedura di affidamento**, che tenga indenne l'Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da una

primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e così ripartita:

SEZIONE A

- Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA
- Danni alle opere preesistenti: importo contrattuale maggiorato dell'IVA

SEZIONE B

Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere: € 500.000,00.

Le garanzie prestate dall'Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra dovranno avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque sino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l'operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Tale polizza, da presentarsi unitamente all'altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d'urgenza.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante alle pagine:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Codice_disciplinare

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante la Piattaforma SATER secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non verificata dalla Stazione appaltante. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata.

Con riferimento alla documentazione amministrativa, si specifica che verranno oscurati i dati personali riferiti alla residenza e al domicilio, nonché eventuali documenti di identità e dati sensibili di natura giudiziaria.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della Legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, comma 2 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna – Via Massimo D'Azeglio n. 54 - 40123 Bologna (BO) - Posta elettronica: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Telefono: 051/4293101-2-3 (Centralino) - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it entro il termine previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Per le controversie relative alla esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 94, 95 e 100 del Codice. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.Lgs. 36/2023.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli artt. 15 e ss. del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna – Settore Appalti per le Infrastrutture, presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Bologna, 30 dicembre 2025

per² Il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Istituzionale
Dott. Ing. Massimo Biagetti

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica e Istituzionale
Dott. Ing. Riccardo Stanzani
(*firmato digitalmente*)

² Atto di delega funzioni e delega firma in atti al PG 84022 del 22/12/2025.